

*****BOZZA*****

Allegato A) - AU

COMUNE DI Argenta
C.F. 00315410381

PROVINCIA DI FERRARA
REGISTRO N.

SCRITTURA PRIVATA

Patto a tutela del territorio afferente alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica denominato EG Lago, con potenza pari a 10,30 MW, da realizzarsi nel Comune di Argenta, Via Cantalupo e Via Alberone, a cura della Soc. EG Lago S.R.L. con sede a Milano, Via dei pellegrini 22

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di maggio.

TRA

Comune di Argenta, con sede legale in via Piazza Garibaldi n. 1, cap 44011, C.F. 00315410381 e P.IVA 00108090382, in persona del Dirigente del Settore opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Nascosi Leonardo, nato a Ferrara il 12.05.1973 (C.F. NSCLRD73E12D548J), il quale interviene alla sottoscrizione del presente atto in virtù di D.G.C. n. del (di seguito anche "Comune")

E

La società **EG LAGO S.r.l.**, con sede legale in via dei pellegrini n. 22, 20122, Milano (MI), C.F. e P. IVA 12084550966, REA MI - 2639611 in persona del procuratore speciale Sig. Alessandro Ceschiati (di seguito la "Società")

(Comune e Società congiuntamente anche "Parti" e singolarmente "Parte").

VISTI

- l'art. 117 della Costituzione che riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie a legislazione concorrente;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che, in particolare, all'articolo 1 prevede per gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, il "diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

BOZZA

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 27-bis;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 11;
- il D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo sono considerate fonti energetiche rinnovabili quelle che non utilizzano carburanti fossili;
- l'art. 12, comma 1 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che stabilisce che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;
- l'art. 12 comma 3 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, l'Allegato 2 delle Linee Guida (i) prevede che *"per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni"*; (ii) consente l'individuazione *"di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi"*; (iii) prevede che *"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale (...) non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"*;
- il D. Lgs. 3.3.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

RICHIAMATI

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 e ss.mm.ii., recante: "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", che pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità

BOZZA

ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;

- la L.R. 30.7.2015 n. 13 con cui le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.4.2018 della Regione Emilia-Romagna recante "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 101, ed in particolare gli artt. 15 e 20;
- il Piano Energetico Regionale (PER) che rappresenta la strategia della Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia;
- le delibere, le circolari e i pareri, emanati dalla regione Emilia-Romagna in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili;
- il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) vigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 36 del 29/009/2022;

CONSIDERATO CHE

- a) in tale contesto, la Società in data 29/03/2025, ha presentato istanza di titolo autorizzativo comprendente, a seconda dei casi, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 o l'Autorizzazione Unica ex art.12 del D. Lgs. 387/2003 comprensivi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di seguito il ("Titolo Autorizzativo") e ai sensi del Titolo III della L.R. n. 4/2018, assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG n. 2024/65783 del 09/04/2024 per la costruzione ed esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Argenta (FE) della potenza di 10,30MWp;
- b) il Comune di Argenta considera come obiettivo imprescindibile, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con lo scopo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche;
- c) la Società, in possesso del necessario know-how e delle capacità tecniche ed economiche occorrenti, è attiva nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è in grado di garantire l'apporto di tecnologie affidabili e testate, per lo sfruttamento dell'energia solare, anche mediante accordi tecnico-commerciali con primarie società fornitrici e per attuare il progetto che forma oggetto del presente Patto,

BOZZA

comprese tutte le opere annesse e complementari, connesse ed accessorie, nonché le misure di compensazione ambientale;

- d) le Parti hanno concordato con la presente scrittura (di seguito la "Patto", le misure compensative collegate al progetto, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 10 settembre 2010, ai fini di identificare e disciplinare le modalità di attuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune (le "Misure Compensative"), fermo restando che tali misure troveranno applicazione soltanto nel caso in cui l'Impianto (come di seguito definito) venga realizzato ed entri in esercizio ai sensi della disciplina vigente e possa quindi svolgere la propria attività produttiva in maniera economicamente sostenibile;
- e) tali misure compensative non costituiscono corrispettivo economico dei titoli autorizzativi, né del consenso del Comune alla realizzazione dell'impianto e rappresentano concorso alla valorizzazione del territorio, stante la volontà della Società di ristorare gli effetti derivanti dall'inserimento dell'impianto nel complessivo contesto paesaggistico, ambientale e territoriale. Ed invero, la temporaneità dell'impianto medesimo, rende l'incidenza reversibile e permette alla compensazione territoriale di assorbire gli impatti derivanti dal suo inserimento e di riequilibrare integralmente il peso dell'intervento.
- f) La Società, nel rispetto della normativa vigente ha reso idonea e completa dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

VISTE

- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 23 del 15 aprile 2024 recante ad oggetto: "*Linee di indirizzo per l'individuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed approvazione relativo schema di Accordo*" con la quale sono state approvate le linee indicative per la determinazione, da parte dei Comuni, delle misure compensative, in attuazione di quanto previsto dall'All. 2 lettera h) del D.M. del 10/09/2010, nonché approvato lo schema di accordo, da sottoscrivere tra la Ditta proponente e il Comune di Argenta, al fine di disciplinare la realizzazione delle opere di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nell'ambito dei Comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Argenta n. 84 del 9 maggio 2024 recante ad oggetto: "*Presa d'atto e recepimento della Delibera di Giunta Unione Valli e Delizie n.23 del 15/04/2023 in merito alle Linee di indirizzo per l'individuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed approvazione relativo schema di Accordo*" con la quale in ragione di quanto indicato dalla sopra citata deliberazione della G.U., sono state approvate dal Comune le linee di indirizzo per

BOZZA

l'individuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed approvazione relativo scheda di accordo;

•

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato negli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Gli allegati al presente Patto sono:

(Riportare l'elencazione e la descrizione degli allegati)

Art. 2 - Descrizione dell'impianto

L'Impianto Agrivoltaico è costituito da un generatore fotovoltaico composto da n. 18.228 moduli fotovoltaici da 720 Wp (di seguito anche "**Impianto**"). Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno fisse del tipo tracker monoassiale Nord/Sud. La potenza di picco complessiva è di 10,30 MWp per una produzione attesa di circa e 16.000 MWh/anno distribuiti su una superficie di circa 12,06 ettari.

L'impianto sarà connesso, mediante cavidotto interrato esercito a 36 kV, alla cabina primaria di nuova realizzazione, da collocarsi nel comune di Portomaggiore. L'Impianto sarà dotato di viabilità interna e/o perimetrale, recinzione perimetrale, sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Articolo 3 – Oggetto del Patto

Oggetto del presente Patto è la disciplina dei rapporti tra il Comune di Argenta e la Società e la determinazione e la disciplina delle misure compensative connesse alla realizzazione e gestione dell'Impianto, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010, come meglio descritte nell'articolo che segue.

Articolo 4 – Misure di compensazione e riequilibrio ambientale

Nel rispetto del D.M. del 10 settembre 2010 e della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valle e Delizie n. 23 del 15 aprile 2024, la Società si impegna ad eseguire le Misure Compensative **nella misura** del **3%** dei proventi, così come desumibili dal bilancio della Società alla voce A.1 del Conto Economico ("Ricavi delle vendite misurati annualmente"), derivanti dalla vendita di energia prodotta dall'Impianto, che vengono di seguito descritte, fatte salve eventuali ed ulteriori indicazioni e prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e/o dai titoli autorizzativi.

BOZZA

In particolare, la Società si impegna a:

a) a favorire lo sviluppo della imprenditoria e della occupazione locale ai valori di mercato per i lavori la cui entità e le cui caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione, dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, nonché la mitigazione dell'impatto ambientale dei lavori, in termini di impatto sulla qualità dell'aria e di impatto acustico;

b) Oltre alla realizzazione delle opere descritte, la Società si impegna a provvedere al versamento al Comune, dell'importo determinato nella misura del **3%** (ai sensi della Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Valle e Delizie n. 23 del 15 aprile 2024) dei ricavi annui conseguiti per effetto della vendita da parte della Società dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, riconosciuti annualmente.

c) Le misure compensative che la Società si impegna a porre in essere a beneficio del Comune vengono riconosciute per tutta la vita utile dell'impianto.

d) Per vita utile si intende il periodo di tempo intercorrente dall'avvio commerciale (immissione del primo kWh in rete) dello stesso sino all'ultimo giorno di funzionamento dell'Impianto, come risultante dalla cessione dell'Energia alla Rete di Trasmissione Nazionale.

e) Oltre a quanto indicato al precedente punto b) la Società si impegna a riconoscere comunque al Comune un "Valore Garantito" secondo il modello in allegato A alla presente.

I pagamenti saranno effettuati entro i primi trenta (30) giorni del secondo quadrimestre di attività, in anticipo in base all'energia stimata per quell'anno. Solo in caso di maggior energia prodotta, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento verrà effettuato il conguaglio in positivo sulla base della energia effettivamente prodotta.

f) Successivamente all'entrata in esercizio dell'Impianto, le Parti convengono di verificare la fattibilità tecnica e di negoziare con separato accordo l'eventuale vendita di energia elettrica prodotta dall'Impianto in favore del Comune.

g) Il valore minimo delle compensazioni sarà individuato nella misura di **43 €/Mwh** moltiplicato per il 3% della produzione annua come da allegato A.

Art. 5 – Dichiarazioni e Impegni del Comune

Il Comune dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l'Impianto e la delimitazione della superficie del terreno che ne risulterà interessata, come evidenziati negli atti a corredo della richiesta di rilascio del Titolo Autorizzativo e nel Titolo Autorizzativo stesso, per l'impianto in oggetto, fatte salve eventuali variazioni da apportare in fase di realizzazione e/o progettazione esecutiva dettate da prescrizioni autorizzative e normative ancorché compatibili con tutte le norme di salvaguardia che regolano e disciplinano la materia.

BOZZA

Lo stesso Comune, per tutta la durata del Patto, si impegna a:

- non compiere attività che possano ostacolare l'esecuzione dei lavori e delle opere concorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell'Impianto, opere accessorie e collegamenti inclusi, nonché la realizzazione, e ove previste la manutenzione e la gestione, delle Misure Compensative;
- fornire alla Società massima collaborazione per assicurare il più rapido avvio, la realizzazione e la messa in esercizio dell'Impianto e delle Misure Compensative;
- non rilasciare, a favore di terzi, permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni nell'area dove sorgerà l'Impianto e ove saranno eseguite le Misure Compensative, per la realizzazione di opere che, per la loro natura e tipologia, possano ostacolare la realizzazione degli stessi;
- riconsegnare alla Società la fidejussione di cui all'art. 6, entro 7 giorni dal Collaudo delle Misure Compensative.

Art. 6 - Impegni della Società

La Società di impegna:

- ad adempiere a tutte le prescrizioni adottate in sede di rilascio del Titolo Autorizzativo;
- a prestare a favore del Comune idonea Fidejussione alla sottoscrizione del presente Patto, decorsi tutti i termini di impugnazione del Titolo Autorizzativo rilasciato, senza che detto Titolo Autorizzativo sia stato oggetto di qualsiasi azione di impugnazione, annullamento o revoca, a garanzia della realizzazione delle Misure compensative specifiche, pari a euro _____ pari ad almeno 15 anni del valore minimo garantito.
- ~~antecedentemente all'avvio delle opere, dovrà essere presentata apposita garanzia per esecuzione di opere di manomissione stradale in forma di polizza fidejussoria emessa da istituto di credito o da compagnia di assicurazioni. Qualora il percorso delle tubazioni sarà condiviso da più impianti si valuterà l'incidenza in base alle tempistiche e all'andamento dei lavori. L'importo della fidejussione sarà determinato secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento Comunale che verrà adottato prima del rilascio della concessione allo scavo, e con riferimento a quanto indicato nel Titolo Autorizzativo.~~
- ~~ad attuare le Misure compensative a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite dal Comune, entro la messa in esercizio dell'impianto;~~
- ~~ad individuare in buona fede e per quanto concretamente applicabile ai singoli casi concreti, gli operatori economici esecutori delle Misure compensative che constano nella realizzazione di lavori pubblici operando nel pieno rispetto della normativa di settore dettata essenzialmente dal D.Lgs. 36/2023 e assicurando che detti operatori siano in possesso dei requisiti generali previsti dal citato decreto, nonché in possesso dei requisiti tecnico professionali commisurati al valore delle singole opere.~~
- ad effettuare tutti gli interventi sulla viabilità pubblica secondo le prescrizioni fornite dal

BOZZA

Comune nell'Autorizzazione Unica e nel rispetto del Regolamenti Comunali. In tutti i casi, visto l'impatto del cantiere di realizzazione degli impianti sulla viabilità rurale, la società si impegna a garantire la percorribilità in sicurezza delle strade utilizzate per il transito dei mezzi di cantiere o di trasporto del materiale di cantiere in ogni momento effettuando i necessari interventi di manutenzione stradale a proprio carico qualora si verifichi la necessità;

- come indicato nell'Autorizzazione Unica richiamata in premessa, antecedentemente all'avvio delle opere, dovrà essere presentata apposita garanzia per esecuzione di opere di manomissione stradale in forma di polizza fidejussoria emessa da istituto di credito o da compagnia di assicurazioni. L'importo garantito dalla fideiussione corrisponderà a un importo massimo di euro 235.000,00 per circa 2,3 km di intervento su strada importo che sarà calcolato in via definitiva al momento della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori stradali. (Il percorso delle tubazioni calcolato in questa sede non comprende la misurazione di tubazioni già inserite in convenzioni approvate, qualora questo intervento avvenga prima dovranno essere considerati tutti i km di intervento) sia condiviso da più impianti si valuterà l'incidenza in base alle tempistiche e all'andamento dei lavori. L'importo della fidejussione sarà determinato secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale che verrà adottato prima del rilascio della concessione allo scavo e con riferimento a quanto indicato nel Titolo Autorizzativo.
- il mancato ripristino della percorribilità in sicurezza della rete viaria, ove accertato in contraddittorio e in sede giudiziale, costituisce presupposto per l'escussione della fidejussione da parte del Comune.

La Società inoltre si impegna a:

- ai fini della realizzazione dei cantieri stradali di posa dei cavidotti, richiedere preliminarmente la concessione temporanea di suolo pubblico così come previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Argenta;
- alla fine dei lavori di posa dei cavidotti su suolo pubblico, richiedere la concessione permanente di suolo pubblico nelle modalità previste dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Argenta.

Articolo 7 – Dismissione degli impianti

Il proponente in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili si obbliga alla demolizione e rimozione di tutte le opere e strutture, ripristinando le aree oggetto di intervento alle condizioni originarie.

Tale onere è garantito mediante la presentazione ad ARPAE, titolare del procedimento di

*****BOZZA*****

Autorizzazione Unica, di specifica garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, commisura al costo quantificato di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 — Efficacia

L'efficacia del presente Patto decorre dal momento della sottoscrizione delle Parti, ma è risolutivamente condizionata al mancato ottenimento del Titolo Autorizzativo, nonché all'eventuale revoca o annullamento dello stesso a seguito di eventuale azione di impugnazione.

La sua efficacia è sospesa nel caso di impugnazione del Titolo Autorizzativo, sino all'esito del procedimento giurisdizionale. In caso di annullamento del Titolo Autorizzativo in sede giurisdizionale, cessa l'efficacia del presente Patto.

Art. 9 — Cessione del Patto

In caso di trasferimento del presente Patto a terzi, il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

A tal fine il cedente ed il cessionario devono far pervenire al Comune una comunicazione di subentro con dichiarazione, con la quale il cessionario si assume tutte le obbligazioni derivanti dal presente Patto.

Art. 9 — Alienazione/Cessione dell'impianto

In caso di alienazione/cessione in qualsiasi forma dell'impianto, la società si impegna a comunicare al comune preventivamente l'intenzione di cedere, rendere noto e far assumere agli acquirenti/ subentrati gli oneri di cui al presente patto, con l'obbligo fin da ora di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti del presente patto.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:

"l'acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nel patto stipulato con il Comune di Argenta in data ____ al n. ____ di repertorio, accettandone i relativi effetti formali, sostanziali, ed obbligandosi pertanto ad osservare dette norme e di inserire le clausole del patto in eventuali atti di trasferimento/cessione dell'impianto, con le stesse modalità e procedure sopra esposte".

Art. 10 — Legge applicabile e Foro esclusivo

Il presente Patto è disciplinato esclusivamente dal diritto italiano.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Atto, le Parti riconoscono la competenza del Giudice Ordinario.

Art. 11 — Clausola di salvaguardia

*****BOZZA*****

Nel caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'Impianto o, comunque della disponibilità dello stesso ad altro soggetto, la Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui al presente Patto, con l'obbligo fin da ora di inserire nel relativo contratto una clausola che preveda l'accollo, da parte dell'avente causa, di tutti gli impegni assunti dalla medesima Società nei confronti del Comune con la firma del presente Patto.

Art.12— Validità del Patto

~~La durata del presente Patto è pari alla durata del Titolo Autorizzativo rilasciato dall'Ente competente, ivi compresa ogni eventuale proroga dello stesso e comunque per tutta la durata dell'esercizio dell'Impianto, fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi previsto dalla normativa vigente e dal Titolo Autorizzativo.~~

Art. 13— Validità del Patto

La durata del Patto è pari alla durata del Titolo Autorizzativo rilasciato dall'Ente competente, ivi compresa ogni eventuale proroga dello stesso e comunque per tutta la vita utile dell'impianto. Resta fermo l'obbligo, alla scadenza di ripristinare lo stato dei luoghi entro 12 mesi dalla scadenza.

In caso di rinnovo o ricostruzione dell'impianto, le parti si impegnano a rinegoziare il presente patto.

ART. 13 — Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico della Società. L'imposta di bollo su questo atto viene assolta, con oneri a carico della Società, mediante applicazione degli appositi contrassegni telematici sulla stampa del documento cartaceo che sarà conservato agli atti dell'Ente e della quale viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale delle Parti.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131, sia registrato solo in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni contemplate nello stesso sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 14 — Comunicazioni

A tutti gli effetti del presente Patto, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, dovrà pervenire tramite PEC o e-mail alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

BOZZA

- Se al Comune di Argenta PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it;
- Se a EG Lago S.r.l.: PEC: eglago@pec.it .

ART. 15 — Disposizioni finali

Il presente Patto non potrà essere modificato in tutto o in parte salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato il presente Patto a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.

L'eventuale nullità o annullabilità di uno o più clausole del presente Patto, non comporterà l'annullamento dello stesso, ma obbliga le Parti a modificare o integrare, in buona fede, le clausole stesse, nel rispetto della legge al fine di rendere possibile, in forma adeguata, legittima e compatibile, il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che le Parti intendono perseguire con la sottoscrizione del presente Patto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Patto si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

ART. 16 — Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del regolamento n. 2016/679 "GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la Società che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività del presente Patto e delle attività connesse, nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Argenta, data 03/06/2025

Comune di Argenta

La Società EG Lago

Il procuratore speciale

BOZZA

Allegato A

Simulazione degli importi del Valore Garantito per la durata di Vita Utile dell'impianto.

YEAR	Produzione (ore - kW/anno)	Prezzo	Percentuale dei ricavi secondo delibera dell'Unione	MW	Vita utile impianto	Totale k€
1	1.442,71	0,043	3,00%	10,3	30	19,17
2	1.435,49	0,043	3,00%	10,3	30	19,07
3	1.428,31	0,043	3,00%	10,3	30	18,98
4	1.421,17	0,043	3,00%	10,3	30	18,88
5	1.414,07	0,043	3,00%	10,3	30	18,79
6	1.407,00	0,043	3,00%	10,3	30	18,69
7	1.399,96	0,043	3,00%	10,3	30	18,60
8	1.392,96	0,043	3,00%	10,3	30	18,51
9	1.386,00	0,043	3,00%	10,3	30	18,42
10	1.379,07	0,043	3,00%	10,3	30	18,32
11	1.372,17	0,043	3,00%	10,3	30	18,23
12	1.365,31	0,043	3,00%	10,3	30	18,14
13	1.358,48	0,043	3,00%	10,3	30	18,05
14	1.351,69	0,043	3,00%	10,3	30	17,96
15	1.344,93	0,043	3,00%	10,3	30	17,87
16	1.338,21	0,043	3,00%	10,3	30	17,78
17	1.331,52	0,043	3,00%	10,3	30	17,69
18	1.324,86	0,043	3,00%	10,3	30	17,60
19	1.318,24	0,043	3,00%	10,3	30	17,52
20	1.311,64	0,043	3,00%	10,3	30	17,43
21	1.305,09	0,043	3,00%	10,3	30	17,34
22	1.298,56	0,043	3,00%	10,3	30	17,25
23	1.292,07	0,043	3,00%	10,3	30	17,17
24	1.285,61	0,043	3,00%	10,3	30	17,08
25	1.279,18	0,043	3,00%	10,3	30	17,00
26	1.272,78	0,043	3,00%	10,3	30	16,91
27	1.266,42	0,043	3,00%	10,3	30	16,83
28	1.260,09	0,043	3,00%	10,3	30	16,74
29	1.253,79	0,043	3,00%	10,3	30	16,66
30	1.247,52	0,043	3,00%	10,3	30	16,58